CAMERA DEI DEPUTATI N. 1863

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOLLA, GIOMO, SALVATORI, CATELLA, DALL'ARMELLINA, MAGLIANO, GIORDANO, LETTIERI, LA MALFA GIORGIO, ALTISSIMO

Presentata il 14 marzo 1973

Istituzione in Torino di un Istituto universitario degli studi di amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge risponde all'esigenza di salvaguardare l'esistenza ed assicurare lo sviluppo di un'iniziativa, unica in Italia, per la formazione universitaria dei quadri dirigenti. Si ricorda che il raggiungimento di questo obiettivo è necessità inderogabile della società in un contesto economico nazionale e internazionale in cui, non solo il progresso, ma anche la conservazione dell'attuale livello di vita sono strettamente condizionati dal costante miglioramento dell'organizzazione produttiva di beni e di servizi.

L'iniziativa che si vuol tutelare in sede giuridica è quella realizzata dalla scuola di amministrazione industriale « Vittorio Valletta » dell'università di Torino, istituita come scuola diretta a fini speciali con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, n. 1886 (successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, n. 721 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 487); la quale svolge fin dal 1957 (e dal 1963 in seguito a riconoscimento ufficiale) un corso universitario breve che prepara alle funzioni-quadro a livello « intermedio », corrispondente al livello « undergraduate » delle università inglesi ed americane. Si ricorda qui che l'abbreviazione – per specifici sbocchi professionali – della durata dell'istruzione universitaria concorre a ridurre (come nella fattispecie ha considerevolmente ridotto) il fenomeno dispersivo degli studenti che non riescono a terminare un corso di studi quadriennale o quinquennale. Fenomeno, che oltre a costituire uno spreco di ricchezza, determina in molti giovani una frustrazione che si riflette negativamente sulla loro futura attività e persino sulla loro personalità. Il carattere di novità dell'istituto non è soltanto nella differenziazione dei corsi ma, particolarmente, nelle materie e nei metodi di insegnamento, aderenti alle esigenze della moderna amministrazione delle imprese e degli enti economici; nella partecipazione attiva degli studenti a gruppi di studio e nella ricerca scientifica.

La notevole affluenza di allievi alla scuola (che ha superato i 1.000 iscritti a partire dall'anno accademico 1968-69) ha indotto a sperimentare per iniziativa autonoma l'organizzazione di un ulteriore corso a livello di laurea, corso che ha avuto inizio di fatto nell'anno 1965-66 e si è andato via via consolidando in un piano di studi biennale in scienze dell'amministrazione, intesa tale espressione in senso economico. L'accoglimento di iscritti a tale II biennio è condizionato ad

una precedente carriera universitaria qualificata. Per questo motivo e per l'intensità della domanda di diplomati al I livello universitario, gli iscritti al II biennio sono contenuti intorno a 100-140 allievi.

I piani di studio dei due bienni sono nettamente differenziati negli indirizzi e nei contenuti così da dare, dopo il I biennio, una formazione professionale completa, sia pure di carattere specialistico, e pertanto adeguata alla domanda di quadri intermedi con particolare riguardo alle funzioni aziendali di produzione, controllo e finanza, organizzazione personale e commercializzazione dei prodotti (mercatistica o marketing).

Per contro il II biennio è diretto a despecializzare, cioè a fornire agli allievi una preparazione metodologica e scientifica a indirizzo e contenuto più spiccatamente teorici, atti a formare i futuri quadri superiori degli enti economici e di aziende pubbliche e private, nonché della programmazione economica a livello regionale e nazionale.

La scuola ha convenzionato con il Consiglio nazionale delle ricerche un centro di studi (CeRIS), del Consiglio stesso, che svolge un nutrito programma di ricerche aventi per oggetto il comportamento imprenditoriale, la finanza ed altri fenomeni riguardanti l'amministrazione e lo sviluppo economico. Il CeRIS - unico organo del CNR che operi in Italia in questo campo di studi - ha istituzionalizzato un'opera di ricerca svolta sistematicamente fin dal 1964 sotto il patrocinio e con il finanziamento del CNR.

L'attuale struttura giuridica consente il rilascio di un diploma universitario in amministrazione industriale dopo i primi due anni di corso, mentre gli esami e il diploma del successivo corso biennale non hanno valore ufficiale, non essendovi il riconoscimento dei corsi, oggi svolto in forma privata.

Di qui la necessità di un nuovo assetto giuridico che consenta di conferire valore legale all'intero corso di studi, dando il giusto riconoscimento e valorizzandolo, così da garantirne la continuità e lo sviluppo nell'interesse pubblico e anche dei numerosi studenti che in questi anni si sono avvalsi dell'attuale organizzazione didattica.

L'ambiente sia universitario e sia industriale del Piemonte si è dimostrato particolarmente favorevole a metodologie di ricerca e d'insegnamento che richiedono uno scambio continuo di esperienze, aggiornamenti e verifiche di validità sulla pratica operativa.

In relazione alla particolarità dei suoi scopi e dei metodi sperimentati con successo per oltre un decennio, il progetto di legge che si presenta tende ad ottenere il riconoscimento e lo sviluppo nel quadro dell'attuale ordinamento universitario di un istituto a ordinamento speciale, così come sono istituti superiori a ordinamento speciale il Navale di Napoli e la Normale di Pisa.

Il riconoscimento dell'istituto come università libera non dovrà comportare alcun onere a carico dello Stato.

Si richiama infine l'attenzione sul fatto che la scuola dispone oggi di una sede, di metri quadrati coperti 5.000 su un'area a giardino di circa 18.000 metri quadrati, in concessione venticinquennale (dal 1966) dal comune di Torino, sede attrezzata a cura degli enti promotori con una spesa di oltre 500 milioni, e che essa dispone altresì di un corpo docente di 34 incaricati, oltre a 24 assistenti e una ventina fra istruttori e borsisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito in Torino l'Istituto universitario degli studi di amministrazione. Esso è un istituto libero con ordinamento speciale ed è compreso fra quelli previsti dall'articolo 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

L'Istituto universitario degli studi di amministrazione conferisce, dopo un corso biennale, il diploma universitario di amministrazione industriale e, dopo un secondo corso biennale, il diploma di laurea in scienze dell'amministrazione.

Il diploma conseguito presso un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ordinato su cinque anni di corso, costituisce il titolo minimo prescritto per l'iscrizione ai corsi del suddetto istituto.

ART. 3.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti il diploma universitario in amministrazione industriale e la laurea in scienze dell'amministrazione.

ART. 4.

L'Istituto universitario degli studi di amministrazione ha uno statuto, che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, l'ordinamento degli studi, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

ART. 5.

I laureati in scienze dell'amministrazione sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, di cui alla tabella *L* del citato testo unico delle leggi sull'istruzione superiore n. 1592.

ART. 6.

Nessun onere potrà derivare allo Stato dalla presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 7.

La scuola di amministrazione industriale « Vittorio Valletta » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, n. 1886, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, n. 721, e 22 maggio 1969, n. 487, è incorporata, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto universitario degli studi di amministrazione, di cui costituisce il primo biennio.

L'Istituto s'intenderà sostituito alla scuola di amministrazione industriale Vittorio Valletta ed all'università degli studi di Torino in tutti i rapporti riguardanti la predetta scuola.

ART. 8.

Fino all'entrata in funzione degli organi previsti dallo statuto di cui all'articolo 4 della presente legge il governo amministrativo dell'Istituto universitario degli studi di amministrazione è affidato ad un comitato amministrativo, che ha in particolare il compito di assicurare il funzionamento amministrativo dell'Istituto e di ottenere il finanziamento necessario a coprire le spese di gestione.

Il comitato è composto di tre membri, nominati dal ministro della pubblica istruzione, entro una rosa di sei nomi predisposta dagli enti promotori dell'Istituto, indicati nella tabella allegata alla presente legge.

Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente, che ha la rappresentanza dell'Istituto e dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal comitato.

Il presidente avrà altresì il compito di provvedere, d'intesa con il rettore dell'università degli studi di Torino, a tutti gli adempimenti connessi al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della presente legge.

ART. 9.

Il governo didattico dell'Istituto universitario degli studi di amministrazione verrà esercitato, fino all'entrata in funzione degli organi previsti dallo statuto di cui all'articolo 4, da un comitato tecnico composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo.

I membri del suddetto comitato sono nominati dal ministro della pubblica istruzione; uno di essi su designazione del comitato amministrativo provvisorio, di cui all'articolo 8. A quest'ultimo saranno conferite le funzioni di direttore.

ART. 10.

Il presidente del comitato amministrativo di cui all'articolo 8 della presente legge, in seguito a deliberazione del comitato stesso, e sentito il comitato tecnico, sottoporrà al ministro della pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto, accompagnato da un piano finanziario documentato.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione secondo le norme vigenti.

Per eventuali modificazioni si procederà a norma dell'articolo 17 del citato testo unico delle leggi sull'istruzione superiore n. 1592.

Per quanto non previsto dalla presente legge e dallo statuto si applicano all'Istituto universitario degli studi di amministrazione le disposizioni di cui al citato testo unico n. 1592 e successive modificazioni.

ART. 11.

Il comitato tecnico stabilirà le forme e i limiti entro i quali potranno essere riconosciuti i corsi svolti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto universitario degli studi di amministrazione di Torino.

Le norme transitorie stabilite ai sensi del precedente comma si applicheranno per tre anni accademici a partire da quello successivo alla approvazione dello statuto indicato al precedente articolo 10.

Il personale in carica alla scuola di amministrazione industriale « Vittorio Valletta » alla data dell'entrata in vigore della presente legge verrà trasferito, a domanda e su delibera del comitato amministrativo di cui all'articolo 8, al nuovo Istituto.

Gli incarichi di insegnamento e di assistentato ricoperti presso la scuola di amministrazione industriale « Vittorio Valletta » sono equiparati ai fini della partecipazione a concorsi o della attribuzione di incarichi universitari, agli incarichi di insegnamento e di assistentati ricoperti presso le facoltà universitarie.